

**TRIBUNALE DI GENOVA**

Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali

REPUBBLICA ITALIANA**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Genova in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:

Dott. Daniele Bianchi *Presidente*

Dott. Pietro Spera *Giudice*

Dott. Tommaso Sdogati *Giudice*

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l'apertura della Liquidazione Giudiziale di:

ALFRED KUMANAKU (C.F. KMN LRD 85B12 Z100I) nella qualità di titolare della omonima impresa individuale (P.IVA 01556380994) con sede legale e centro degli interessi principali in Rapallo, Via San Massimo 109B.

Visto il ricorso con cui i sig.ri GIANLUCA LUPO e FARUDIN SHORAJ hanno chiesto che venga aperta la Liquidazione Giudiziale dell'impresa sopra indicata;

vista la documentazione allegata al ricorso;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta, in quanto:

- A) questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 CCII;
- B) il debitore è soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 2 e 121 CCII e non ha fornito prova di:
 - 1) di aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000,00;



**TRIBUNALE DI GENOVA**

Sezione VII Civile

Sezione Procedure Concorsuali

2) di aver realizzato, in qualunque modo risulti tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200.000,00;

3) di avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad € 500.000,00;

considerato infatti che l'imprenditore, se nonostante venga raggiunto da istanza di fallimento, in sede di istruttoria prefallimentare non presenti la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, non può sottrarsi alla dichiarazione di fallimento invocando semplicemente la propria natura di piccolo imprenditore (*Cass. Civ. n. 5096/16*) dato che l'omesso deposito, da parte dell'imprenditore raggiunto da istanza di fallimento, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata, al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, si risolve in danno dell'imprenditore medesimo, onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali quale causa di esenzione dal fallimento, ai sensi degli artt. 2 e 121 CCI: si tratta invero di limiti dimensionali che vanno desunti dalle produzioni documentali gravanti ex lege a carico del debitore (*Cass. Civ. n. 8769/2012*);

ritenuto pertanto che gravava sul debitore l'onere di provare l'insussistenza delle soglie di cui alle suddette disposizioni legislative;

considerato che l'iscrizione nel registro imprese con la qualifica di imprenditore artigiana non risulta ostativa ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale in mancanza di prova circa l'insussistenza delle soglie di cui agli artt. 2 e 121 CCII; al riguardo, infatti, l'artigiano va considerato un normale imprenditore commerciale e come tale può essere sottoposto a fallimento, concordato e alle altre procedure concorsuali, qualora abbia organizzato la propria attività come una vera e propria struttura economica a carattere industriale, con un'autonoma capacità produttiva e organizzazione, sicché l'opera dell'artigiano-titolare non è più né essenziale né principale. Pertanto, ai fini di accertare la ricorrenza della qualità di piccolo



**TRIBUNALE DI GENOVA**

Sezione VII Civile

Sezione Procedure Concorsuali

imprenditore occorre valutare alcuni criteri tra cui l'attività svolta, il capitale impiegato, l'entità dell'impresa, il numero dei lavoratori, l'entità e qualità della produzione, i finanziamenti ottenuti e tutti quegli elementi atti a verificare se l'attività venga svolta con la prevalenza del lavoro dell'imprenditore e della propria famiglia (Cass. Civ. S.U. n. 56857/2014);

ritenuto che nel caso di specie non risultino elementi tali da poter desumere una tale qualità e, pertanto, la società resistente va considerata quale imprenditore commerciale a livello sostanziale a dispetto dell'iscrizione formale: in particolare, dalla visura camerale risultano 5 dipendenti addetti all'anno 2025 e, quindi, non appare sussistere l'essenzialità dell'attività propria del titolare né che quest'ultima si svolga in via principale; inoltre, la prova della sussistenza della natura artigiana gravava sul resistente;

- C) il debitore è infatti stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stato convocato, ai sensi degli art. 40 e 41 CCII in quanto la notifica tramite mail pec, effettuata d'ufficio dalla cancelleria dell'intestato Tribunale, andava a buon fine tramite notifica in AREA WEB;
- A) risulta agli atti un ammontare di debiti scaduti superiore ad € 30.000,00 come previsto dall'art. 49, ultimo comma, CCII, avuto riguardo al credito del ricorrente sommato a quello vantato dal Agenzia delle Entrate – Riscossione, pari ad euro 78.140,47 così come risultante dal prospetto inviato dall'ente erariale;
- B) l'imprenditore si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2 e 121 CCII, come risulta dall'esistenza di assenza di patrimonio liquidabile, precetti ed esecuzioni infruttuose per assenza di beni per come versato agli atti dal ricorrente;



**TRIBUNALE DI GENOVA**

Sezione VII Civile

Sezione Procedure Concorsuali

tutte circostanze che dimostrano come l'imprenditore non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;

P.Q.M.*visti gli artt. 2 e 121 CCII;**visto l'art. 49, comma 3, lett. F, CCII***DICHIARA**

l'apertura della liquidazione giudiziale di **ALFRED KUMANAKU** (C.F. KMN LRD 85B12 Z100I) nella qualità di titolare della omonima impresa individuale (P.IVA 01556380994) con sede legale e centro degli interessi principali in Rapallo, Via San Massimo 109B;

NOMINA

giudice delegato il dott. Tommaso Sdogati;

NOMINA

curatore il dott. Carlo Botta che per la sua comprovata professionalità, è in possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura;

ORDINA

al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-*bis* del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonchè dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;

ORDINA

al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 195 CCII, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso



**TRIBUNALE DI GENOVA**

Sezione VII Civile

Sezione Procedure Concorsuali

omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni; in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 CCII ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto. Se necessario può nominare uno stimatore;

FISSA

per il **giorno 23.03.2027 alle ore 12.20** l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio (ubicato nel Palazzo di Giustizia di Genova, piano decimo stanza n. 3), avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentita sulle domande di ammissione al passivo;

ASSEGNA

ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società fallita il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di insinuazione e dei relativi documenti;

AUTORIZZA

f) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;



**TRIBUNALE DI GENOVA**

Sezione VII Civile

Sezione Procedure Concorsuali

- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.

ORDINA

che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCII
autorizza la prenotazione a debito delle spese di procedura come per legge.

RICORDA AL CURATORE

che, ai sensi dell'art. 130, comma 1 CCII, entro 30gg dalla comunicazione del presente provvedimento, dovrà depositare un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società

che, ai sensi dell'art. 130 comma 4 CCII, entro sessanta giorni dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, presenterà al giudice delegato una relazione particolareggiata in ordine al tempo e alle cause dell'insorgere della crisi e del manifestarsi dell'insolvenza del debitore, sulla diligenza spiegata dal debitore nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità del debitore o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale;

che, ai sensi dell'art. 213 CCII entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre centocinquanta giorni dalla sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale, dovrà predisporre un programma di liquidazione da sottoporre



**TRIBUNALE DI GENOVA**

Sezione VII Civile

Sezione Procedure Concorsuali

all'approvazione del comitato dei creditori e che, in particolare, nel programma deve essere indicato il termine entro il quale avrà inizio l'attività di liquidazione dell'attivo ed il termine del suo presumibile completamento. Comunque, entro otto mesi dall'apertura della procedura dovrà avere luogo il primo esperimento di vendita dei beni e dovranno iniziare le attività di recupero dei crediti, salvo diversa autorizzazione espressa del giudice delegato.

Genova, camera di consiglio del 08.10.2026

Il Giudice rel.

Dott. Tommaso Sdogati

Il Presidente

Dott. Daniele Bianchi

